

"Omissis"

Premesso che:

- con ordinanza n. 1429/2023 la Sezione ha rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 13142/2022 avente ad oggetto diniego di istanza di ammissione all'esame teorico-pratico per poter guidare i cavalli nelle corse al trotto;
- in adempimento a quanto disposto dall'articolo 56 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, (Codice dell'Amministrazione digitale) e dell'articolo 51, comma 2, del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 tale ordinanza è stata pubblicata sul sito istituzionale della giustizia amministrativa senza nessun oscuramento delle generalità di eventuali interessati perché nessuna richiesta in tal senso era pervenuta ai sensi dell'art. 52 del citato d.lgs. 196/2003;

Visto che:

- in data 19 aprile 2023 l'avvocato difensore della parte appellante ha presentato istanza di oscuramento dei dati personali avente il seguente contenuto:
«Avv. S.M. (omissis), difensore dell'appellante S. M. nel ricorso in epigrafe, fa ISTANZA e RICHIESTA in proprio affinché i suoi dati personali vengano oscurati nell'ordinanza in epigrafe, già pubblicata nella pagina di giustizia amministrativa "DECISIONI E PARERI". Ciò si invoca per questa ragione. In detta ordinanza è scritto:

(omissis)

Considerato, ad un primo sommario esame:

che le censure di parte appellante sembra siano formulate con esclusivo riferimento al provvedimento gravato in primo grado senza muovere alcuna critica alla sentenza impugnata, in violazione del principio di specificità dei motivi di impugnazione enunciato dell'art. 101, comma 1, c.p.a. a norma del quale «il ricorso deve contenere ... le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata»;

(omissis)

Ciò induce i lettori a pensare che l'Avv S.M. abbia commesso un errore professionale, quantunque in ordinanza non si ha il riscontro che la delibazione dell'On.le Consiglio di Stato sia ineccepibile. Forse la presa d'atto che un appello è inammissibile comporta come normale conseguenza che se ne possa conoscere l'Autore, ma per le conseguenze che tale presa d'atto ha sul Professionista, sino a quando non è emessa sentenza sul ricorso, forse è di giustizia far prevalere l'interesse a tutelare l'aspettativa dello scrivente a che il Giudice funditus potrà in ipotesi ritenere l'appello ammissibile anche solo in parte, essendo esso assistito da più motivi».

Considerato che:

- in tema di trattamento di dati personali, la richiesta di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato riportati sulla sentenza o altro provvedimento, di cui all'art. 52, comma primo, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, deve essere fondata su "motivi legittimi", da intendersi quali "motivi opportuni" la cui valutazione impone un equilibrato bilanciamento tra esigenze

di riservatezza del singolo e di pubblicità della sentenza (cfr. Cass. pen., sez. VI, 13 marzo 2017 n. 11959);

- nella specie la richiesta riguarda la persona del difensore ed è stata proposta successivamente alla pubblicazione del provvedimento perché l'interesse all'oscuramento nascerebbe da considerazioni svolte nella motivazione del provvedimento giurisdizionale;

Ritenuto che:

- a norma dell'art. 86 del c.p.a., l'indicazione dell'avvocato delle parti (unitamente all'indicazione del giudice adito e del collegio) è uno dei contenuti necessari del provvedimento giurisdizionale;

- l'istante non ha rappresentato motivi legittimi ovvero esigenze meritevoli di tutela considerabili prevalenti rispetto al principio di pubblicità delle sentenze, la quale ultima costituisce un necessitato corollario del principio costituzionale dell'amministrazione della giustizia in nome del popolo (cfr. anche il già citato art. 86 c.p.a.);

- la richiesta è motivata sulla base di una espressione adottata dal giudice di appello in sede cautelare, per definizione sommaria, che non preclude una diversa valutazione della fondatezza da parte del giudice in sede di approfondimento nel merito e tale frase, prescindendo dalla sua condivisibilità o meno nel merito, non lede i diritti e la dignità del soggetto interessato (nella specie: il difensore);

- non è da ritenersi tutelabile l'interesse del difensore ad un oscuramento delle frasi adottate dal giudice in sede cautelare, per fare prevalere l'interesse alla aspettativa dello stesso difensore (non della parte) ad una diversa valutazione in sede di merito circa l'ammissibilità dell'appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) rigetta l'istanza.

Nulla spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Giordano Lamberti, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore